



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 20/04/2022

OGGETTO: Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da Ilardi Claudio, in favore dell' Avv. Paolo Pugliese.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore **10:02**, nella Sala Consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in adunanza Straordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento dei signori:

| Componente | Pres. | Ass. | Componente | Pres. | Ass. |
|------------------------|-------|------|---------------------------|-------|------|
| PIROZZI NICOLA | Si | | LICCARDO PAOLO | | Si |
| ACONE RAFFAELINA | Si | | MAISTO PIETRO GIUSEPPE | | Si |
| AGLIATA ROSA | | Si | PALMA STEFANO | Si | |
| ASCIONE PASQUALE | | Si | PENNACCHIO RITA ROSANGELA | | Si |
| CACCIAPUOTI FRANCESCO | Si | | PEZZELLA SALVATORE | Si | |
| CASTALDO ADRIANO | Si | | PIROZZI GIOVANNI | | Si |
| COMUNE FRANCESCO | Si | | PORCELLI LUIGI | | Si |
| CONTE PAOLO | | Si | POZIELLO ANTONIO | | Si |
| D'AGOSTINO SALVATORE | Si | | POZIELLO LAURA | | Si |
| D'ALTERIO DIEGO NICOLA | Si | | RAGOSTA ROSARIO | Si | |
| DI DOMENICO FRANCESCO | Si | | RICCIARDIELLO STEFANO | Si | |
| DI GENNARO GENNARO | Si | | SEQUINO LUIGI | | Si |
| FASANO ILARIA | Si | | SESTILE CATERINA | Si | |
| GRANATA ANTONIO | Si | | TARTARONE CRISTOFORO | | Si |
| GUARINO LUIGI | | Si | VISCONTI PAOLA | Si | |
| IODICE LUCIA | Si | | VITIELLO MARIA | Si | |
| IOVINELLA FRANCESCO | | Si | | | |

PRESENTI: 19 ASSENTI: 14

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Di Palma

Si procede con la trattazione del punto n. 9) dell'ordine del giorno ad oggetto: *“Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da I.C., in favore dell' Avv. P.P.;”*

Risultano presenti, oltre al Sindaco Pirozzi Nicola, n. 18 Consiglieri: Acone, Cacciapuoti, Castaldo, Comune, D'Alterio, D'Agostino, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iodice, Palma, Pezzella, Ragosta, Ricciardiello, Sestile, Visconti, Vitiello.

Risultano assenti n. 14 Consiglieri: Agliata, Ascione, Conte, Guarino, Iovinella, Liccardo, Maisto, Pennacchio, Pirozzi Giovanni, Porcelli, Poziello Antonio, Poziello Laura, Sequino, Tartarone.

Non essendoci interventi si procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 194, c. 1, del D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 23, c. 5, della L. n. 289/2002 secondo cui *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;
- l'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 secondo cui *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato (...), le regioni, le province, i comuni, (...)”*;
- l'allegata proposta di deliberazione n. 6 del 22/02/2022 del Settore Servizi Finanziari ad oggetto: *“Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da I.C., in favore dell' Avv. P.P.”*;

visti altresì:

- i pareri in merito alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. 103 del 11/03/2022, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 28441 del 14/03/2022;

ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 267/2000;

dato atto che per le “sentenze esecutive” (fattispecie di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) del D. lgs. n. 267/00) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse;

attesa la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

| | |
|------------|---------|
| Presenti | 19 |
| Favorevoli | 19 |
| Contrari | nessuno |
| Astenuti | nessuno |

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione n. 6 del 22/02/2022 del Settore Servizi Finanziari ad oggetto: *“Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da I.C., in favore dell' Avv. P.P.”* allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

- 2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio di cui agli atti citati nella succitata proposta di deliberazione;
- 3) di dare indirizzo che si provveda ai procedimenti di verifica delle eventuali responsabilità;
- 4) di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio.
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 339,96 trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011 del bilancio 2021/2023 annualità 2022;
- 6) di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
- 7) di incaricare il medesimo Settore di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con il medesimo esito:

| | |
|------------|---------|
| Presenti | 19 |
| Favorevoli | 19 |
| Contrari | nessuno |
| Astenuti | nessuno |

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Nell'allegato stralcio della seduta stenografica sono integralmente riportati gli interventi in aula relativi al presente punto all'ordine del giorno.



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 22/02/2022

OGGETTO: Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da Ilardi Claudio, in favore dell' Avv. Paolo Pugliese.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Ilardi Claudio (C.f.: LRDCLD72H15F839F) ha convenuto l'Ente, affinché il Giudice di Pace di Marano dichiarasse non dovuta al Comune di Giugliano in Campania il diritto del Comune di Giugliano in Campania relativo ai canoni idrici dell'anno 2011, di cui alla fattura n° 1506 del 31/12/2011, dell'importo di € 79,15, avviso di riscossione n. 800520166624, emesso in data 24/11/16. Contestualmente condannasse il Comune di Giugliano al pagamento, delle spese di lite, da liquidare in € 243,00, di cui € 43,00 per spese, ed € 200,00 per compenso professionale, oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
- nel giudizio civile R.G. 6229/2017, la rappresentanza e difesa dell'Ente veniva assicurata a mezzo Avv. Armando Felace, difensore incaricato con procura a margine della comparsa di costituzione;

Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, pubblicata in data 15/giugno/2018, e con formula esecutiva del 07/08/2019, ed acquisita al protocollo al n. 0118562 del 17/11/2021, proposto da Ilardi Claudio, nella causa iscritta al n° 6229/2017 r.g.a.c., con la quale il Giudice di Pace di Marano, in accoglimento della domanda attorea e per l'effetto ha dichiarato non dovuta la somma richiesta per canoni idrici dell'anno 2011, condannando l'Ente al pagamento, in favore dell' Avv. Paolo Pugliese, delle spese di lite stabilite in sentenza in € 243,00, di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per compenso professionali, oltre accessori dovuti per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
 - l'art. 14, 1° comma, del d. l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;
- Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n.22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto,

piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del Servizio Contenzioso e Supporto Entrate, per un importo complessivo lordo di € **339,96**;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D. lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D. lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023.

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2025;

che non avendo l'Ente approvato il bilancio nei termini, ed in virtù della proroga di cui sopra, si trova in esercizio provvisorio;

Considerato altresì che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato.

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D. Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento delle spese di giudizio in complessiva somma per un importo lordo di euro di € **339,96**, relativa al pagamento, in favore del difensore anticipatario Avv. Paolo Pugliese, delle spese di lite in favore dell' Avv. Paolo Pugliese, in complessivi € 243,00, di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per compenso professionali, oltre accessori dovuti per legge;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D. Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

1. **di riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, pubblicata in data 15/giugno/2018 e con formula esecutiva del 07/08/2019, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0118562/2021, relativa al giudizio R.G. n. 6229/2017 proposto dal sig. Ilardi Claudio (C.f.: LRDCLD72H15F839F) elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore Avv. Paolo Pugliese, per spese di lite per un importo in € 243,00, di cui € 43,00 per spese ed € 200,00 per compenso professionali, oltre accessori dovuti per legge;

2. **di dare atto** che la complessiva somma di € **339,96**, trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011 del bilancio 2021/2023 annualità 2022 denominato “finanziamento debiti fuori bilancio”;
3. **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento all’ Avv. Paolo Pugliese alla pec: paolopugliese@avvocatinapoli.legalmail.it, per opportuna conoscenza e per il prosieguo ai fini della liquidazione delle spese di lite stabilite in sentenza;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 6 del 22/02/2022

OGGETTO: Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da Ilardi Claudio, in favore dell' Avv. Paolo Pugliese.

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: **parere Favorevole.**

li, 25/02/2022

Il Dirigente
f.to Dott. Andrea Euterpio



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 6 del 22/02/2022

OGGETTO: Riconoscimento, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 di legittimità del debito fuori bilancio delle spese di lite derivanti dalla Sentenza del Giudice di Pace di Marano n. 4287/2018, relativa al giudizio R.G.a.c. 6229/2017 proposto da Ilardi Claudio, in favore dell' Avv. Paolo Pugliese.

Parere di regolarità contabile:

Favorevole

li, 25/02/2022

Il Dirigente
f.to Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
f.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Teresa Di Palma

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 1142 dal 06/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 06/05/2022

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Emanuela Viola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

- Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 06/05/2022

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Emanuela Viola

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Giugliano in Campania, 06/05/2022

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Emanuela Viola